



COMUNE DI COMANO
**Regolamento comunale per la refezione presso la scuola
dell'infanzia e la scuola fuori sede**

In generale

Art 1 In applicazione degli art. 36-39 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 e del relativo regolamento di applicazione, il municipio può organizzare:

- a) la refezione per la scuola dell'infanzia;
- b) almeno un periodo di scuola fuori sede per le classi della scuola elementare.

Il presente regolamento stabilisce i principi e le modalità di prelievo delle tasse.

A - Refezione scolastica

Art 2 Il comune prevede degli appositi spazi da destinare a mensa per la scuola dell'infanzia.

Art 3 La refezione è parte integrante dell'attività educativa della scuola dell'infanzia, per cui i bambini che la frequentano e vi sono regolarmente iscritti, sono tenuti a partecipare obbligatoriamente alla mensa.

Art 4 La partecipazione degli allievi è garantita limitatamente al numero dei posti disponibili. In caso di necessità è data la precedenza, nell'ordine:

- a) agli allievi con fratelli o sorelle che già vi partecipano;
- b) agli allievi che frequentano l'ultimo anno della scuola, di seguito quelli del secondo anno ed in ordine d'età per quelli del primo anno.

Eccezioni possono essere accordate dal municipio, sentito il parere dei responsabili dell'istituto scolastico.

Partecipazione finanziaria

Art 5 A parziale copertura dei costi viene richiesta la partecipazione finanziaria delle famiglie, sulla base di un tariffario emanato in via d'ordinanza dal municipio, che stabilisce anche le modalità di riscossione.

Per le famiglie non domiciliate è chiesta una partecipazione che tiene conto della copertura dei costi.

Art 6 La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori gli stessi sono responsabili in solido.

Ammontare della partecipazione delle famiglie

Art 7 Il municipio stabilisce per Ordinanza la partecipazione finanziaria delle famiglie, entro i seguenti limiti:

- a) *domiciliati* da fr. 600.- a fr. 1'800.- ripartiti su nove mensilità
- b) *non domiciliati* da fr. 1'700.- a fr. 3'400.- ripartiti su nove mensilità

L'incasso della tassa avviene tramite la cancelleria comunale, il pagamento può essere annuale o mensile.

Restano riservate le disposizioni di Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni e di eventuali altre leggi speciali.

Articolo modificato dall'ufficio dalla Sezione degli enti locali con risoluzione 9.1.2008.

Art 8 Il municipio sussidia le famiglie che non dispongono di una sostanza superiore a franchi 300'000.-, secondo i seguenti limiti di reddito imponibile complessivo:

<i>sino a fr. 19'999.- di reddito imponibile</i>	<i>100% della spesa</i>
<i>sino a fr. 29'999.- di reddito imponibile</i>	<i>90% della spesa</i>
<i>sino a fr. 39'999.- di reddito imponibile</i>	<i>70% della spesa</i>
<i>sino a fr. 49'999.- di reddito imponibile</i>	<i>40% della spesa</i>

La sostanza ed il reddito imponibile sono desunti dalla tassazione dell'anno precedente.

Il sussidio è concesso a domanda scritta.

La famiglia che fa richiesta del sussidio deve fornire gratuitamente al municipio tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire l'importo del contributo, autorizzando inoltre lo stesso di tutti gli atti pertinenti.

Il municipio può richiedere una dichiarazione che svincoli l'Autorità fiscale comunale e/o cantonale dal segreto d'ufficio, se la famiglia richiedente non è in grado di fornire autonomamente le informazioni necessarie o se le informazioni fornite non sono sufficienti per la trattazione della pratica.

Tali obblighi sussistono anche dopo la concessione del contributo.

Se la famiglia richiedente non fornisce sufficiente collaborazione nell'adempimento dei suoi obblighi d'informazione al municipio, il sussidio può essere negato.

Articolo modificato dal consiglio comunale nella seduta del 14.12.2015.

B - Scuola fuori sede

Art 9 La scuola fuori sede consiste in un soggiorno educativo delle classi elementari in un luogo idoneo, tale da assicurare una corretta vita comunitaria e lo svolgimento di determinate attività scolastiche.

Responsabile dell'organizzazione e della tenuta dei periodi di scuola fuori sede è l'istituto scolastico.

Art 10 La scuola fuori sede è parte integrante dell'attività didattica ed educativa, la partecipazione degli allievi è quindi obbligatoria.

Dispense possono essere concesse dai docenti responsabili per comprovate ragioni, o su presentazione di un certificato medico; in tal caso l'allievo dispensato frequenta la scuola nella sede, inserito in un'altra classe, svolgendo le attività stabilite dal docente titolare.

Art 11 Durante la scuola fuori sede al docente titolare è assicurata la collaborazione di una o più persone idonee. Il personale ausiliario deve essere assicurato contro gli infortuni e la responsabilità civile.

Partecipazione finanziaria

Art 12 A parziale copertura dei costi viene richiesta la partecipazione finanziaria delle famiglie, sulla base di un tariffario emanato in via d'ordinanza dal municipio, che stabilisce anche le modalità di riscossione.

Per le famiglie non domiciliate è chiesta una partecipazione che tiene conto della copertura dei costi.

Art 13 La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori gli stessi sono responsabili in solido.

Ammontare della partecipazione delle famiglie

Art 14 Il municipio stabilisce per Ordinanza la partecipazione finanziaria delle famiglie, entro i seguenti limiti:

- a) *domiciliati* da fr. 50.- a fr. 200.-
- b) *non domiciliati* da fr. 300.- a fr. 600.-

Il pagamento della tassa avviene tramite la cancelleria comunale.

Restano riservate le disposizioni di Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni e di eventuali altre leggi speciali.

Nel caso in cui l'allievo interrompa il soggiorno fuori sede, la tassa è comunque interamente dovuta.

Articolo modificato d'ufficio dalla Sezione degli enti locali con risoluzione 9.1.2008.

C - Vie di ricorso ed entrata in vigore

Art 15 Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli art. 80 LEF e 28 LALEF.

Art 16 Contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, conformemente ai disposti della LPamm.

Art 17 Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione cantonale.

Per il Consiglio comunale di Comano:

Il presidente:

Edoardo Bonifaccio

Il segretario:

Valerio Soldini

Così risolto ed approvato dal consiglio comunale di Comano nelle sedute del 22 ottobre 2007 e del 15 dicembre 2008 e nella seduta del 14.12.2015 (modifica articolo 8)

Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione Inc.no.82 RE 9969 del 9.1.2008, Inc.no 82 RE 10424 dell'8.4.2009 e 82-RE-13675 del 9.3.2016